

IN EVIDENZA



PROROGA ADEGUAMENTO TRACCIATO
DEL REGISTRATORE TELEMATICO

INCENTIVO ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36:
L'INPS CHIARISCE LE CONDIZIONI

CATA: CONTRIBUTI PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Licenze

- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesì** immobile e cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.
- **Cedo** avviata attività storica di lavasecco - lavanderia, zona centralissima Trieste. Per informazioni chiamare il numero 335 5920298.
- **Affittasi o vendesi** capannone in Flumignano Via degli Artigiani, 13. Mq 1440 su due piani, raddoppiabile, recintato. Climatizzato, completamente funzionante e pari al nuovo con annessi uffici arredati servizi, tre bagni e magazzini. Ascensore-Montacarichi, zona carico. Parcheggio e magazzino esterno asfaltato, giardino con fontana. Imp.elettrico CE (fino a 100KW), rete computer, fibra ottica, imp.TV, imp.allarme sala server climatizzata, imp.filtraggio aria, imp.recupero acque di lavorazione, fognatura, rete gas, imp.aria compressa. Contatto: Stefania Vesca 335.6514844
- **Vendesì o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3471425409

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** salone di parrucchiera, operante da 45 anni nel centro di Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.
- **Cedo** per motivi pensionistici e di salute attività di estetica e centro abbronzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati chiamare ore serali 339/7605878.
- Per trasferimento in altra provincia, **cedesi** avviata attività di laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, lavori di fotoritocco e foto d'arte, con sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni per fototessere, con annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale in posizione centralissima. Chiamare tel. 0432 701216.
- **Cedesì** salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338/9345973.
- **Cedesì**, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore legno con relativi macchinari ed attrezzature e tuttora operativa nella produzione di elementi per mobili ed affini. Per info 348 8721919.
- **Vendesì** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 3471425409.

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.

- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2" 1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per info 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435 625.
- **Vendesì**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 3478503768

Varie

- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuaiatti@gmail.com
 - In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com
 - Impresa di autoriparazione operante da oltre vent'anni in provincia di Gorizia **CERCA:**
 - **Responsabile tecnico** per centro revisioni auto e moto con pregressa esperienza meccanica-elettronica-informatica (esecuzione tagliandi, sostituzione freni, pneumatici, diagnosi); astenersi privi di requisiti;
 - **Meccatronico** o in alternativa **meccanico specializzato** in veicoli industriali possibilmente con diploma tecnico (perito o equivalente), esperienza su impianti frenanti ad aria, motoristica, diagnostica e tachigrafi digitali, in possesso di idonea abilitazione Ministeriale; astenersi privi di requisiti;
- Per info invitiamo gli interessati a contattare il numero 3357101823

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXI - N. 5 - 2021

Direttore responsabile: Antonella Lanfrì

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:
Marta Biasutti, Ketty Downey, Flavia Fani, Michele Feresin, Rachele Francescutti, Oliviero Peverè, Raffaella Pompei, Chiara Scarel, Claudio Scialino, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Note di variazione in diminuzione	pag. 4
Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020	pag. 4
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Modello redditi 2021	pag. 5

Scadenze Lavoro

Scadenze lavoro	pag. 6
-----------------	--------

Normativa del lavoro

Incentivo assunzione di giovani under 36	pag. 7
Tirocini formativi extracurricolari, tirocini estivi e tirocini PIPOL	pag. 9

Credito e incentivi

Contributi per le imprese artigiane	pag. 14
Bando camerale - Voucher per attivazione crediti straordinari Emergenza Covid	pag. 14

Ambiente e sicurezza

TARI	pag. 14
------	---------

Categorie

Casa Moderna 2021	pag. 15
Rincaro materie prime in edilizia intervento di Confartigiano FVG	pag. 16



Note di variazione in diminuzione

Il giorno 30.04.2021 ha rappresentato il termine entro il quale inviare la dichiarazione Iva 2021, riferita all'esercizio 2020, ma anche il limite temporale entro il quale esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi dell'art. 19 comma 1 D.P.R. 633/72). Si ricorda pertanto che, con riferimento ai termini di emissione delle note in diminuzione ex art. 26 comma 2 del D.P.R. 633/72, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1

del 2018 ha affermato che la nota deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Decorso detto termine sarà possibile operare una rettifica in diminuzione esclusivamente per l'imponibile, senza alcuna possibilità di rettificare anche l'Iva.

Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020

Con il Provvedimento n. 103206 del 26.04.2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA, di cui all'art. 9-bis comma 11 del D.L. 50/2017, confermando anche per il 2020:

- gli stessi livelli di punteggio previsti per il 2019;
- l'accesso al regime premiale anche in base a un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2019 e 2020, estendendo in questo modo l'accesso ai benefici di cui alle lettere da a) a d) e f), del comma 11 sopracitato.

Si riporta una tabella riepilogativa dei benefici premiali previsti per ogni livello di affidabilità:



LIVELLO DI AFFIDABILITÀ		BENEFICI PREMIALI
2020	MEDIA 2019-2020	
9	9	<ul style="list-style-type: none"> • esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative "in perdita sistematica" • esclusione della determinazione sintetica del reddito (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato"
8,5	9	<ul style="list-style-type: none"> • esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici
8	8,5	<ul style="list-style-type: none"> • esonero dall'applicazione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> - euro 50.000 annui relativamente all'Iva - euro 20.000 annui per le imposte dirette /Irap • esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a euro 50.000 annui
	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> • anticipazione di almeno un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento

Possono usufruire del regime premiale solo i contribuenti che, per il periodo d'imposta interessato, hanno esercitato un'attività per la quale è previsto un ISA ed è stato effettivamente applicato. Risulta pertanto precluso per i contribuenti che, per il periodo d'imposta:

- non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
- presentano il modello ISA solo per fini statistici.

Si ricorda che in merito alle cause di esclusione il MEF, con Decreto del 02.02.2021, ha introdotto 3 nuove cause di esclusione da applicare agli indici in vigore per il 2020 e più specificatamente relativamente ai soggetti che:

- hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi/compensi 2020 rispetto a quelli del 2019;
- hanno aperto partita Iva a partire dall'01.01.2019;
- esercitano attività economiche individuate specificata-

mente all'allegato n. 1 del Decreto (trattasi di 85 attività particolarmente colpite dalla pandemia riguardanti prevalentemente i settori del commercio e dei servizi).

APPROVATI I CODICI TRIBUTO RELATIVI ALLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA (ART. 110 DEL D.L. 104/2020)

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 30.04.2021 ha approvato i codici tributo per i versamenti delle imposte sostitutive riferite alle rivalutazioni di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020 (rivalutazione "generale") e all'art. 6-bis del D.L. 23/2020 (rivalutazione per il settore alberghiero e termale).

I codici tributo da utilizzare sono:

- **"1857 - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, D.L. 104/2020"**: per l'imposta sostitutiva pari al 10% relativa all'affrancamento del saldo attivo della "rivalutazione generale";
- **"1858 – IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VA-**

LORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, D.L. 104/2020": per l'imposta sostitutiva del 3% dovuta per la "rivalutazione generale";

- **"1859 – IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del D.L. 23/2020"**: per l'imposta sostitutiva del 10% dovuta per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione alberghiera.

PROROGA AL 30.6.2021 PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE

Il MEF, con il comunicato stampa del 30.04.2021 n. 88, ha annunciato che, mediante un provvedimento normativo, per le cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS scadenti dall'8.03.2020 al 31.05.2021, il pagamento dovrà avvenire entro il **30.06.2021** (e non entro il 31.05.2021 come precedentemente previsto). Le attività cautelari ed esecutive, nonché la notifica delle cartelle di pagamento, quindi rimangono sospese sino al 31.05.2021.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Modello redditi 2021

Le istruzioni del **quadro RU** del modello Redditi 2021 prevedono specifici codici credito da indicare per gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi. Nel Rigo RU120, infatti, dovrà essere indicato l'ammontare degli investimenti agevolati nel periodo d'imposta distinti per tipologia ed effettuati in ragione:

- della **L. 160/2019 art. 1 commi da 185 a 196** (acquisti effettuati fino al 15.11.2020):
 - **"H4"** per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (codice tributo **"6932"** per la compensazione tramite Modello F24);
 - **"2H"** per gli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (codice tributo **"6933"** per la compensazione tramite Modello F24);
 - **"3H"** per gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (codice tributo **"6934"** per la compensazione tramite Modello F24);
- della **L. 178/2020 art. 1 commi da 1051 a 1063 e 1065** (acquisti effettuati dal 16.11.2020):
 - **"L3"** per i beni strumentali nuovi materiali e immateriali "ordinari" (codice tributo **"6935"** per la com-

pensazione tramite Modello F24);

- **"2L"** per i beni previsti dall'Allegato A alla L. 232/2016 (codice tributo **"6936"** per la compensazione tramite Modello F24);
- **"3L"** per i beni immateriali previsti dall'Allegato B alla L. 232/2016 (codice tributo **"6937"** per la compensazione tramite Modello F24).

PROROGA ADEGUAMENTO TRACCIATO DEL REGISTRATORE TELEMATICO

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento del 30.03.2021 che dispone un ulteriore differimento della data a decorrere dalla quale risulterà obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato telematico per effettuare l'invio dei corrispettivi tramite RT. In particolare è previsto che l'aggiornamento del RT per l'invio telematico dei corrispettivi con i dati previsti dalla ver. 7.0 del tracciato deve essere effettuato entro il **30.09.2021**.

A decorrere dall'**01.10.2021** i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo tracciato ver. 7.0.





Scadenze lavoro

Scadenze del mese di Giugno 2021

SCADENZE NORMATIVE

15 giugno	<p>Fondo Regionale di Categoria CCRL Legno-Arredo: versamento del contributo al Fondo di categoria è pari a € 39,00 a carico dell'azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio, oltre alla quota a carico del lavoratore in forza al 31 maggio pari a €6,00 (da trattenere a cura del datore di lavoro dalla retribuzione del mese di maggio). Le quote sia a carico delle aziende sia a carico dei lavoratori saranno versate entro il 15 giugno successivo.</p> <p>Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 19 D 02008 12317 000060028013 intestato a: "EBIART - Fondo regionale di categoria Legno Arredamento"</p> <p>Largo dei Cappuccini, 1/c – 33100 Udine</p> <p><i>(Fonti: CCRL del 03.04.2017)</i></p>
15 giugno	<p>Fondo Regionale di Categoria CCRL Alimentare-Panificazione: versamento al Fondo di categoria della quota annuale a carico azienda di € 15,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio di ogni anno e la quota annuale a carico del lavoratore di € 6,00 per ogni lavoratore in forza al 31 maggio (da trattenere a cura del datore di lavoro dalla retribuzione del mese di maggio). Le quote sia a carico delle aziende sia a carico dei lavoratori saranno versate entro il 15 giugno successivo.</p> <p>Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 21 D 03032 12301 010000004337 intestato a "EBIART – CCRL SETTORE ALIMENTARE" Largo Cappuccini, 1/c – 33100 Udine presso CREDEM filiale di Udine.</p> <p><i>(Fonti: CCRL del 01.01.2018)</i></p>
30 giugno	<p>Ferie residue 2019: il datore deve far fruire le ferie residue al 31 dicembre 2019 entro il 30 giugno; sulle eventuali ferie residue non godute il datore è tenuto a versare la contribuzione previdenziale con la mensilità di giugno 2021.</p> <p><i>(Fonti: circ. INPS n. 136/2007, n.186/1999, n. 15/2002, messaggio INPS n.118/2003, D.Lgs. 66/2003, interpello Ministero del Lavoro n. 4908/2006 e n.5221/2006)</i></p>

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



Incentivo assunzione di giovani under 36

L'INPS fornisce le prime indicazioni e le istruzioni previste per lo sgravio contributivo per l'assunzione, a tempo indeterminato e per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, di giovani che non abbiano compiuto i 36 anni età, come previsto dalla Legge di Bilancio n.178/2020 in misura pari al 100% nel limite massimo di 6.000€ annui per massimo 36 mesi, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.

Al momento l'incentivo non è operativo, in quanto si attende ancora la conferma della Commissione Europea.

CONTRATTI DI LAVORO INCENTIVATI

L'incentivo in esame spetta:

- per le nuove assunzioni a tempo indeterminato
- per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
- effettuate nel biennio 2021-2022
- di soggetti che, **alla data dell'evento incentivato**, non abbiano compiuto il **trentaseiesimo** anno di età (fino a 35 anni e 364 giorni)
- di soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa, con il medesimo o altro datore di lavoro.

Non spetta per i contratti di lavoro di **apprendistato, intermittente** e di **lavoro domestico**, personale con qualifica dirigenziale, prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis DL 50/2017- ex voucher).

A differenza dell'incentivo assunzioni giovani previsto dalla L. 205/2017 non si applica:

- per il mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di **apprendistato** (secondo anno successivo)
- alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro **attività di alternanza scuola-lavoro** o periodi di **apprendistato di primo livello** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di **apprendistato in alta formazione**.

MISURA DELL'INCENTIVO

L'esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2021:

- si applica alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022
- è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
- nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui / 500 euro mensili (16,12 euro per giornata), da riproporzionare per il lavoro a tempo parziale
- per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'evento incentivato (elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede/unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Nei casi di **trasformazione di rapporti a termine** ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, si applica la restituzione del contributo addizionale dell'1,40%.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle misure compensative.

CONDIZIONI

Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (art. 31 D.Lgs. 150/2015), delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021.

La condizione legittimante della fruizione dell'esonero è che il lavoratore con età inferiore ai 36 anni di età non sia **mai stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato**; questo requisito deve essere rispettato solo al **momento della prima assunzione incentivata** ai sensi della Legge di Bilancio 2021.

L'unica eccezione è prevista nel caso in cui per il lavoratore sia già stato fruito parzialmente l'incentivo e **viene successivamente riassunto a tempo indeterminato** da un altro datore di lavoro, per il nuovo rapporto si può fruire dell'incentivo per i mesi residui spettanti, indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

In relazione alle condizioni specifiche previste dalla legge di Bilancio 2021, l'esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:

- **alla data dell'assunzione** il lavoratore non deve aver compiuto **36 anni** (età massima di 35 anni e 364 giorni); analoghi limiti anagrafici valgono nell'ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve **mai essere stato occupato** con un contratto a **tempo indeterminato**, presso lo stesso o altro datore di lavoro
- i periodi di **apprendistato**, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione
- la sussistenza di precedenti rapporti di lavoro **intermittente a tempo indeterminato** non costituisce condizione ostativa al riconoscimento dell'agevolazione
- l'esonero non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestico, ma la sussistenza di un rapporto di **lavoro domestico a tempo indeterminato** in capo al lavoratore da assumere non influisce sulla possibilità di riconoscere l'agevolazione
- l'esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie di lavoratori **disabili**,
- l'esonero contributivo può trovare applicazione per gli



obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva

- non sono ostative alla fruizione dell'incentivo: pregresse prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a **termine**, lo svolgimento di **attività** di natura **professionale** in forma autonoma, ecc.
- non si ha diritto all'esonero se il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di **somministrazione**
- non si ha diritto all'esonero se il precedente rapporto di **lavoro a tempo indeterminato** si sia risolto per mancato superamento del **periodo di prova** (in quanto considerato a tempo indeterminato sin dall'origine)
- non si ha diritto all'esonero se il precedente rapporto di **lavoro a tempo indeterminato** si sia risolto per **dimissioni** del lavoratore
- i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della Legge 223/1991 nei confronti di lavoratori inquadrati **con la medesima qualifica** del lavoratore da assumere **nella stessa unità produttiva** (per l'esonero L.205/2017, a differenza di questo in commento, non è prevista la limitazione della "medesima qualifica")
- i datori di lavoro non devono procedere, nei 9 mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 223/1991 nei confronti di lavoratori inquadrati con la **medesima qualifica nella stessa unità produttiva** (per l'esonero L.205/2017 non è prevista alcuna limitazione di licenziamento nei mesi successivi).
- nelle ipotesi di **licenziamenti** e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a **datori di lavoro collegati (con coincidenza di assetti proprietari)**, la circolare Inps prevede che il beneficio è riconoscibile per il periodo residuo, in deroga alla normativa generale (che dispone che *"l'incentivo non spetta qualora l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento"*)
- nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui **precedente assunzione a tempo indeterminato** è stato **parzialmente fruito l'esonero**, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori **per il periodo residuo** utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione (la successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro potrà avvenire anche in data successiva al 31 dicembre 2022)
- vista la specialità della norma, rispetto ai principi generali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 150/15, la circolare prevede che l'esonero può legittimamente trovare applicazione nelle ipotesi di **trasformazione di un contratto**

a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell'esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo del diritto di precedenza (art. 24 D.Lgs.81/15) assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi 12 mesi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

- la circolare precisa che laddove l'azienda sia interessata da **sospensioni del lavoro** per le causali collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19, essendo assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. **EONE**), può comunque procedere a nuove assunzioni e accedere all'agevolazione

Casi particolari:

- con riferimento a **più rapporti di lavoro part-time**, l'esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato da due diversi datori di lavoro purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima; in caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione in oggetto, consistente nell'assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
- nelle ipotesi di **cessione del contratto** a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1406 del c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario
- la fruizione dell'esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente, in quanto in caso di **trasferimento di azienda** il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112 del c.c.)
- l'esonero non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, **il rapporto di lavoro autonomo**, con o senza partita IVA, nonché quello **parasubordinato** vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato
- l'eventuale revoca del beneficio per **licenziamenti effettuati entro 9 mesi** dall'inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l'esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, **non ha effetti nei confronti del successivo datore di lavoro** che ha assunto il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l'agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizio-



ne deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

L'esonero **non è cumulabile con "altri esoneri** o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi".

Ad esempio, l'incentivo in commento **non è cumulabile con l'incentivo** per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne svantaggiate previsto dalla Legge n. 92/2012 (riduzione al 50%) né con quello previsto dalla Legge n.178/2020 (riduzione al 100%). La circolare però precisa che è possibile fruire prima dell'incentivo previsto dalla Legge n. 92/2012 per

un rapporto a **tempo determinato**, anche nella misura pari al 100% previsto dalla Legge 178/2020 per le assunzioni effettuate dal 01/01/2021, e poi **dell'esonero giovani per la trasformazione** a tempo indeterminato.

AIUTI DI STATO

Il contributo è concesso ai sensi del Temporary Framework "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale **emergenza del COVID-19**", entro il limite 1.800.000 euro. L'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

(Fonti: circolare Inps n. 56 del 12/04/2021)

Tirocini formativi extracurricolari, tirocini estivi e tirocini PIPOL

La regione Friuli Venezia Giulia ha in essere un Regolamento che la disciplina l'attivazione di **tirocini extracurricolari** DPR n.57/2018, modificato nel corso del 2020 con il Decreto 18/2020.

Si ritiene utile riepilogare nel suo insieme il contenuto del Regolamento attualmente vigente.

Un tirocinio può essere definito come *"misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone"*.

CHE COSA SI INTENDE PER TIROCINIO?

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un'impresa e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che **non si configura quale rapporto di lavoro**.

Il soggetto ospitante è il datore di lavoro presso il quale si realizza il tirocinio (persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata).

Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Per ciascuna tipologia di tirocinio ci sono diversi promotori. Per i tirocini estivi i promotori sono le diverse strutture scolastiche, limitatamente ai propri studenti. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definire gli obiettivi e ga-

rantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del PFI.

A QUALI TIPOLOGIE DI TIROCINIO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO REGIONALE?

Il regolamento regionale, di seguito analizzato, si applica alle seguenti forme di tirocinio:

- **Tirocinio formativo e di orientamento:** rivolto a soggetti che hanno conseguito da non più di 12 mesi un titolo di studio (diploma tecnico superiore, diploma della scuola secondaria superiore, attestato di qualifica o di diploma professionale, titolo di studio universitario)
- **Tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro:** finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto a soggetti in stato di disoccupazione, soggetti beneficiari di strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di nuova occupazione
- **Tirocinio estivo:** rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell'Università, e può svolgersi nell'arco temporale della sospensione estiva delle attività didattiche
- **Tirocinio in favore di soggetti svantaggiati** (persone con disabilità, persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, soggetti di cui alla L. 381/91, titolari di protezione internazionale, titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, vittime di tratta, cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari)
- **Cittadini extraeuropei:** ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia (per i residenti all'estero si applica la disciplina del Capo III del Regolamento)
- **Tirocinio PIPOL:** rivolto ai giovani iscritti e profilati con il programma **regionale "Garanzia Giovani"**, per i quali



le imprese possono beneficiare della copertura di una parte dell'indennità di partecipazione erogata al lavoratore.

A QUALI TIPOLOGIE DI TIROCINIO NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO?

La normativa prevista dal Regolamento Regionale non si applica:

- i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale;
- i periodi di pratica professionale
- i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- i tirocini di carattere transnazionale svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- i percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro.

CON CHI PUÒ ESSERE ATTIVATO UN TIROCINIO EXTRACURRICOLARE?

Può essere attivato un tirocinio extracurricolare con:

- soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia, che hanno compiuto 18 anni di età;
- soggetti che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore o terziaria, istruzione e formazione professionale (leFP), formazione tecnica superiore (ITS);
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- soggetti disabili L. n. 68/1999
- soggetti svantaggiati (Legge n. 381/1991)
- persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali
- persone richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria
- soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari
- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali
- vittime di tratta (D.Lgs. 24/2014)

Per i tirocini estivi, il tirocinante deve aver compiuto i **15 anni di età** ed essere iscritto ad un percorso di istruzione secondaria superiore o terziaria, istruzione e formazione professionale - leFP, formazione tecnica superiore - ITS (non è necessario che sia in stato di disoccupazione).

PER QUANTO TEMPO PUÒ ESSERE ATTIVATO IL TIROCINIO?

La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo e:

- durata minima: 2 mesi (ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad 1 mese)
- durata massima: 6 mesi, elevata a 18 mesi per soggetti svantaggiati e per i soggetti con disabilità, 12 mesi per tirocini attivati presso la Pubblica Amministrazione
- nel caso di tirocini estivi la durata minima non può essere inferiore a 14 giorni e quella massima non può essere superiore a 3 mesi

- non può essere inferiore a 3 mesi e superiore a 6 mesi per i tirocini con soggetti registrati a Garanzia Giovani - PIPOL.

Proroga: nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti massimi previsti, è possibile prorogare la durata fino al raggiungimento dei limiti previsti. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata (con eventuale integrazione del Piano Formativo individuale).

Sospensione del tirocinio: il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, pari o superiore a 10 giorni consecutivi, e nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante. L'impresa è tenuta a comunicare il periodo di sospensione sia al tirocinante sia al soggetto promotore. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio (ad eccezione dei periodi inferiori a 10 giorni).

QUALI CONDIZIONI DEVE RISPETTARE L'IMPRESA OSPITANTE?

Sono previste le seguenti condizioni di attivazione:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Sono previste inoltre alcune **condizioni ostative** che non permettono l'attivazione di un tirocinio:

1. avere in corso, per **attività equivalenti** a quelle del tirocinio, nella medesima **unità operativa**, **sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario** con ricorso alla CIGS, compreso il contratto di solidarietà difensiva o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà (Titolo II D.Lgs.148/2015) per le causali previste per la CIGS o l'assegno di solidarietà
2. non inquadrare il tirocinante in **attività equivalenti** a quelli di lavoratori che nella medesima **unità operativa** e **nei 12 mesi precedenti** siano stati oggetto di **licenziamenti**, attuati con le medesime caratteristiche:
 - a. licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
 - b. licenziamenti collettivi
 - c. licenziamenti plurimi
 - d. licenziamenti per superato periodo di comporta (salvo che i lavoratori licenziati non siano stati sostituiti con altri lavoratori)
 - e. licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova (salvo che i lavoratori licenziati non siano stati sostituiti con altri lavoratori);
 - f. licenziamenti per fine appalto (salvo che i lavoratori non siano stati riassorbiti dal nuovo appalto)
 - g. risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro
 - h. procedure concorsuali in corso (salvo accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità).

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a:

- a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro; quindi:



- b) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- c) designare un tutor del soggetto ospitante che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. In caso di assenza del tutor va individuato un suo sostituto;
- d) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie;
- e) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- f) trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio (es. richieste di proroga, interruzione, infortuni);
- g) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- h) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- i) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.

QUANTI TIROCINANTI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN AZIENDA?

Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso "l'unità operativa" del soggetto ospitante deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici indicati nella tabella sotto riportata.

Per il calcolo delle quote di contingentamento, si computano i contratti a tempo **indeterminato** e i contratti a **tempo determinato** purché **la data di inizio** del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e **la scadenza** sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio; sono esclusi degli **apprendisti**.

Dimensione aziendale	Numero
da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato/determinato	1 tirocinante
da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato/determinato	2 tirocinanti contemporaneamente
da 20 dipendenti a tempo indeterminato/determinato e oltre	<= 10% dei dipendenti (prevista premialità)
Senza dipendenti (possibile attivare 1 tirocinante per le imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, gli studi di professionisti, le start-up e le imprese neo costituite entro 12 mesi dalla fondazione)	0 tirocinanti

- con l'ultimo regolamento è stato previsto che in ciascuna unità operativa senza dipendenti a tempo indeterminato o determinato non possono essere inseriti tirocinanti
- la deroga prevista per le imprese senza dipendenti è

limitata ai percorsi formativi coerenti con l'attività delle imprese

- sono esclusi dal rispetto dei limiti i tirocini in favore dei soggetti svantaggiati ed i tirocini curriculari
- ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari e non si computano i tirocini aggiuntivi determinati dalla condizione di premialità
- in caso di calcolo in percentuale, le frazioni di unità uguali o superiori a 0,5 si arrotondano all'unità superiore.

Premialità: per le imprese con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato per unità operativa, è possibile **attivare un numero di tirocini in misura superiore** alla quota di contingentamento prevista del 10%, subordinata **all'assunzione dei tirocinanti** ospitati **nei 24 mesi precedenti** con un **contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi** (se part time deve essere pari ad almeno il 50%) come di seguito indicato:

- 1 tirocinio aggiuntivo se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti
- 2 tirocini aggiuntivi se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati
- 3 tirocini aggiuntivi se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati
- 4 tirocini aggiuntivi se hanno assunto il 100% dei tirocinanti ospitati.

È POSSIBILE STIPULARE TIROCINI ESTIVI?

Per "tirocini estivi" si intendono i tirocini proposti dalle **strutture scolastiche limitatamente ai propri studenti** degli Istituti di istruzione universitaria statali/non statali, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), Istituzioni scolastiche statali/paritarie secondarie di secondo grado, Istituti tecnici superiori, Enti di formazione accreditati, Strutture regionali di orientamento.

Il tirocinio deve essere attivato **nell'arco temporale di sospensione estiva** delle attività didattiche, con giovani **regolarmente iscritti** ad un percorso di formazione o istruzione secondaria o terziaria (per lo studente non è necessario essere in stato di disoccupazione).

I giovani devono avere un'età di **almeno 15 anni** compiuti e la durata non può essere inferiore a **14 giorni** e la durata massima non superiore a **3 mesi** (comprensivi di proroghe). Il tirocinante non può realizzare più di 2 tirocini estivi presso la stessa azienda ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.

Fermo restando le regole comuni previste per i tirocini formativi, al tirocinante è dovuta **l'indennità di partecipazione** al pari dei tirocini formativi e di orientamento, da corrispondere a settimana nella misura di almeno un quarto dell'indennità mensile prevista.

NB: è comunque è possibile attivare un tirocinio durante il **periodo estivo con gli altri soggetti** rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (disoccupati, soggetti svantaggiati, ecc.), applicando la disciplina generale.

QUANDO NON SI PUÒ IMPIEGARE UN TIROCINANTE?

Il tirocinio non può essere attivato nei seguenti casi:

- a) il tirocinante ha già svolto un **tirocinio presso la stessa**



- sa impresa** ospitante, anche se per progetti formativi di diverso contenuto (ad eccezione dei tirocini a favore dei soggetti svantaggiati);
- b) per i tirocini estivi non può realizzare più di **2 tirocini estivi presso la stessa azienda** ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto
- c) il tirocinante ha già avuto **precedenti rapporti di lavoro** con l'impresa ospitante negli **ultimi 2 anni precedenti l'avvio del tirocinio**, o una collaborazione, o un incarico inteso quale prestazione di servizi;
- d) il tirocinante **può aver svolto prestazioni di lavoro occasionale per non più di 30 giorni** (anche non consecutivi) **nei 6 mesi precedenti** l'attivazione presso la medesima azienda
- e) **nei 12 mesi precedenti** la data di attivazione l'impresa ospitante ha effettuato **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, collettivi, plurimi, per superato periodo di comporta, per mancato superamento periodo di prova, fine appalto, risoluzione del rapporto di lavoro di apprendistato al termine del periodo formativo, procedure concorsuali in corso, con riferimento ad attività equivalenti** del tirocinante a quelle dei lavoratori licenziati e alla medesima *unità operativa*
- f) per **sostituire lavoratori dipendenti** dell'impresa ospitante con contratto a termine o per personale assente per malattia, maternità o ferie
- g) per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale
- h) se impresa non è in **regola con la normativa sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro
- i) se l'impresa non è in **regola con la normativa** in materia di diritto al **lavoro dei disabili**.

È PREVISTA UN'INDENNITÀ DA EROGARE AL TIROCINANTE?

Il regolamento prevede che l'impresa ospitante è tenuta a corrispondere al tirocinante una somma a titolo di "indennità di partecipazione" per lo svolgimento del tirocinio ed in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, di importo non inferiore a **500 € lordi mensili**, corrispondenti all'impegno di 40 ore settimanali o a 300€ mensili corrispondenti all'impegno massimo di 20 ore settimanali. L'importo varia proporzionalmente a seconda dell'impegno orario richiesto. Le modalità di erogazione dell'indennità sono definite nel progetto formativo.

Il Regolamento prevede che l'indennità spetta per intero a fronte di una **partecipazione minima del 70%**, se la partecipazione è inferiore al 70% viene corrisposta in proporzione ai giorni di effettiva presenza, salvo che il soggetto ospitante voglia erogarla comunque in misura superiore. Nel caso in cui per esigenze organizzative o produttive il soggetto ospitante effettui una riduzione di orario nelle giornate di presenza del tirocinante, rimane a carico del soggetto ospitante l'obbligo di erogare per intero l'indennità spettante al tirocinante.

In caso di sospensione del tirocinio, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione per la durata del periodo sospeso.

Nel caso di tirocini attivati in favore di soggetti **percettori di ammortizzatori sociali** non vi è obbligo di erogazione dell'indennità di tirocinio, ma sono previste le seguenti deroghe:

- se percettori di **ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro**, l'indennità di tirocinio può essere eventualmente corrisposta dal soggetto ospitante per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista (pari a € 500,00 per una prestazione di 40 ore)
- se percettori di **ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro**, l'indennità di partecipazione eventualmente corrisposta dal soggetto ospitante è cumulabile con l'ammortizzatore percepito anche oltre l'indennità minima di tirocinio prevista.
- Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50 TUIR DPR n. 917/86), e non è soggetta ad obblighi contributivi.

La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE UN TIROCINIO?

Se il datore di lavoro desidera ospitare nella propria azienda un tirocinante **presenta una convenzione e il progetto formativo individuale (PFI)** per ciascun tirocinante, che disciplina nel dettaglio il rapporto di tirocinio, gli obiettivi e le modalità di svolgimento. Il PFI deve prevedere inoltre le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio. Il tirocinante può iniziare la sua attività presso l'impresa successivamente alla stipula e firma congiunta del progetto formativo (i tempi previsti per l'attivazione di un tirocinio sono circa 10/15 giorni lavorativi, elevabili a 30/40 giorni se si attiva un tirocinio con un giovane è iscritto a "Garanzia Giovani").

Se il datore non ha ancora individuato il soggetto, può manifestare il proprio interesse tramite il form online presente sul sito della regione (www.regione.fvg.it – formazione lavoro – tirocini e apprendistato – Disponibilità ad ospitare tirocini) in modo da essere contattato successivamente dai soggetti promotori per la ricerca del tirocinante, oppure può prendere contatto con i diversi soggetti promotori: i servizi del lavoro competenti, gli enti di formazione regionali accreditati, le università, le cooperative sociali e i Servizi di integrazione lavorativa (questi ultimi due, rispettivamente per le persone svantaggiate e per i disabili).

IL TIROCINIO PUÒ ESSERE CONCLUSO PRIMA DELLA SCADENZA?

Il tirocinio può essere interrotto unilateralmente dall'impresa, dal soggetto promotore o dal tirocinante in caso di **gravi inadempienze** o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi previsti dal progetto individuale; l'interruzione del tirocinio va comunicata in forma scritta agli altri soggetti coinvolti.

L'impresa può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e all'impresa.



QUALI SONO I COMPITI DEL TUTOR AZIENDALE?

Il soggetto ospitante nomina il tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor può essere un lavoratore con esperienze e competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Il tutor favorisce l'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, segue lo svolgimento delle attività e dei percorsi formativi previsti dal PFI, aggiorna la documentazione relativa al tirocinio, collabora con il tutor del soggetto promotore.

Ogni tutor può accompagnare contemporaneamente fino a un massimo di 3 tirocinanti (uno se tirocinio con soggetti con disabilità)

In caso di assenza prolungata del tutor deve essere individuato un sostituto, dandone comunicazione al tirocinante e al soggetto promotore.

CHE DIFFERENZE CI SONO PER I TIROCINI ATTIVATI CON PIPOL-GARANZIA GIOVANI?

Per l'attivazione di un tirocinio con un giovane iscritto e profilato al Progetto PIPOL si applica la stessa normativa regionale prevista per i tirocini (sono soggetti giovani NEET che non hanno compiuto 30 anni).

Il tirocinio finanziabile PIPOL può avere una **durata compresa tra i 3 e i 6 mesi** (non possibile effettuare modifiche alla durata del tirocinio) e deve avere un orario settimanale compreso tra le 30 e le 40 ore (non più di 8 ore giornaliere, comprese nella fascia 7:00-23:00)

L'indennità a favore del tirocinante è determinata sulla base delle ore settimanali di tirocinio previste e varia da un **minimo di 400€** per i tirocini di 30 ore medie settimanali ad un **massimo di 500€** per i tirocini di 40 ore medie settimanali. La quota a carico di PIPOL è fissa ed è pari a 300€ mensili. Il soggetto ospitante può decidere di erogare un importo superiore. L'erogazione della quota a carico della regione avviene in seguito al controllo dell'avvenuta partecipazione al 70% delle ore mensili del tirocinio registrate sul registro di presenza che va inviato scansionato allo scadere del mese mobile (inizio 3/1 il mese mobile si conclude il 2/2) al soggetto promotore.

Il progetto formativo deve essere approvato con decreto del dirigente competente e **l'avvio del tirocinio** potrà avvenire **successivamente all'adozione del decreto**.

Il giovane non deve frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione e non deve avere in essere alcun contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015.

Non sono ammissibili tirocini in cui titolari, amministratori o soci del soggetto ospitante ed il tirocinante siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.

IN SINTESI, QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER L'IMPRESA E IL TIROCINANTE?

Gli obblighi **per l'impresa** ospitante sono:

- garantire informazione/formazione/sorveglianza sanitaria in materia di **sicurezza** nei luoghi di lavoro
- **comunicare** l'avvio del tirocinio al **Centro per l'Impie-**

go tramite l'inoltro del modello UNILAV/Adeline almeno 24 ore prima dell'attivazione nonché la conclusione dello stesso

- garantire al tirocinante la formazione individuata nel progetto formativo
- **assicurare** il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro **presso l'INAIL** e per la **responsabilità civile** verso terzi presso idonea compagnia assicurativa, comprese le eventuali attività svolte all'esterno della sede
- erogare **l'indennità di partecipazione**
- segnalare eventuali **infortuni** occorsi durante lo svolgimento del tirocinio agli istituti assicurativi ed al Soggetto promotore entro i tempi previsti dalla normativa vigente
- **comunicare** al soggetto Promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio, ad es: richieste di proroga, sospensioni, interruzioni del tirocinio precedenti la scadenza del progetto formativo
- in caso di **assenza del tutor** individuare un **suo sostituto**
- **al termine del tirocinio** relazionare le attività svolte e le conoscenze raggiunte.

Gli obblighi **per il tirocinante** sono:

- a) svolgere le attività previste dal PFI, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- d) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

IN CASO DI IRREGOLARITÀ DEL RAPPORTO DI TIROCINIO, QUALI SANZIONI SI APPLICANO?

Le linee guida nazionali dispongono che se il tirocinio non risulta conforme alla normativa, anche regionale, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a **riqualificare il rapporto** come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative.

Per la mancata corresponsione dell'indennità è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000€ a un massimo di 6.000 € (art. 1 c. 35 Legge n. 92/2012).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito al corretto inquadramento dei tirocini extracurricolari con circolare n. 8 del 18 aprile 2018 e le violazioni che possono essere constatate dagli organi di vigilanza.

(Fonti: DPRReg 19 marzo 2018, n.57 modificato dal DPRReg 10 febbraio 2020, n. 18 pubblicato sul BUR n. 8 del 19/02/2020 – Decreto n.1527/LAVFORU del 24/02/2020)



Contributi per le imprese artigiane

Incentivi CATA FVG a favore del settore artigiano (L.R. 12/2002)



Si sono aperti i termini per la presentazione al **CATA** delle **DOMANDE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMPARTO ARTIGIANO**.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 00.01 del **22 aprile 2021** fino alle ore 00.00 del **31 ottobre 2021**.

Le linee contributive quest'anno saranno le seguenti:

- IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (INTERESSI PASSIVI)
- COMMERCIO ELETTRONICO
- AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
- IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
- ARTIGIANATO ARTISTICO

- CONSULENZE PER INNOVAZIONE
- MOSTRE E FIERE.

ATTENZIONE: SOSTANZIALE NOVITÀ DAL 2021! SARANNO AMMISSIBILI ESCLUSIVAMENTE LE INIZIATIVE AVVIATE (CON SPESE GIÀ INTERAMENTE SOSTENUTE) A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020 E FINO AL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONTESTUALE RENDICONTAZIONE

La modulistica è già disponibile sul sito del CATA al seguente link: www.cata.fvg.it

Bando camerale - Voucher per attivazione crediti straordinari Emergenza Covid

Segnaliamo il "Bando - Voucher" emanato dalla CCIAA di Udine e Pordenone per la concessione di contributi (in tagli fissi da 500 e 1000 euro) rivolti ad imprese con Codici Ateco primario di cui all'elenco contenuto nel bando allegato a questa mail. I Voucher possono essere erogati alle imprese appartenenti ai codici elencati, in relazione all'attivazione di operazioni finanziarie per ottenere un credito straordinario necessario ad affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 concesso da Banche e da altri intermediari finanziari a far data **dal 1° novembre 2020 e fino al 30 settembre 2021** e comunque

prima della presentazione della domanda, in conseguenza dell'emergenza Covid-19, con i seguenti importi:

1. **Voucher "A"** dell'importo di euro 500,00 di contributo massimo erogabile per singola impresa per i finanziamenti di importo inferiore o pari a 15.000,00 euro;
2. **Voucher "B"** dell'importo di euro 1.000,00 di contributo massimo erogabile per singola impresa per i finanziamenti di importo superiore a 15.000,00 euro.

Domande dal 10 maggio al 30 settembre 2021, dotazione finanziaria 150.000 euro.



Ambiente



Sicurezza

TARI

Entro il 31 maggio devono essere comunicati i dati dei rifiuti "simili agli urbani" conferiti a soggetti privati

Con il 2021 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di rifiuti, e tra queste importanti novità in tema di TARI (D.Lgs. 116/2020).

In particolare:

- è stato introdotto il concetto di "rifiuti simili ai domestici" al posto di quelli "assimilati agli urbani". Scompare in sintesi l'assimilazione da parte del Comune, mentre vengono considerati rifiuti urbani - e pertanto soggetti al ritiro da parte del servizio pubblico di raccolta - alcune tipologie di rifiuti (quelle indicate all'allegato L-quater al D.Lgs.116/2020) prodotti da determinate attività economiche (quelle indicate all'Allegato L-quinqies al D.Lgs.116/2020, fra cui le *imprese artigiane*).
- Se un'attività economica produce rifiuti appartenenti all'elenco L-quater al D.Lgs. 116/2020 (allegato), il servi-

zio pubblico di raccolta si farà carico del relativo ritiro e l'azienda verserà il corrispettivo TARI. Se, diversamente, l'attività conferirà tali rifiuti ad un **soggetto privato** anziché al gestore del servizio pubblico, avrà diritto ad una riduzione proporzionale della TARI a condizione che comunichi tale volontà al Comune o al gestore entro il **31 maggio 2021** (30 giugno per gli anni successivi).

ATTENZIONE! La comunicazione al Comune è dovuta solo per le attività che conferiscono o intendono conferire rifiuti "rifiuti simili ai domestici" a soggetti diversi dal gestore del pubblico servizio; chi conferisce i rifiuti "rifiuti simili ai domestici" al Comune non deve effettuare alcuna comunicazione e proseguire analogamente agli anni precedenti.



Casa Moderna 2021

Aperte le manifestazioni di interesse per l'edizione 2021 di Casa Moderna

È in programma **da sabato 2 a domenica 10 ottobre 2021 la 68^a edizione di Casa Moderna**, un evento storico sempre di grande richiamo perché nel tempo ha saputo adeguarsi alle novità, spesso anticiparle, con l'offerta più innovativa degli espositori selezionati.

Anche **Confartigianato - Sezione PMI**, grazie al sostegno di **CATA Artigianato FVG** e dalle **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** sarà presente alla manifestazione con una esposizione collettiva, nell'ambito del progetto "L'artigianato del sistema casa", che prevede per le imprese che aderiranno all'iniziativa, la partecipazione con desk informativo.

Sono inoltre previste condizioni vantaggiose per le imprese associate che parteciperanno a Casa Moderna tramite Confartigianato ma con uno stand espositivo individuale.

LA MOSTRA

Casa Moderna sa essere all'altezza del contesto e delle aspettative riconfermandosi di anno in anno appuntamento clou dell'abitare con le migliori soluzioni d'arredo per interni ed esterni e non solo. In Casa Moderna trovano spazio la 6^a edizione di Casa Sicura dedicata a tutto quello che concerne la sicurezza in casa, nell'ambiente familiare, nelle abitudini e nella quotidianità di chi la abita, e la 21^a edizione di Casa Biologica che espone il settore della bioedilizia e delle costruzioni ecosostenibili come economie emergenti.

3^a edizione per il percorso espositivo Casa Verde a rappresentare una tendenza, molto marcata, nel dare più respiro agli spazi interni collegandoli con quelli esterni in una sorta di "osmosi" che interrompe la rigida distinzione tra il dentro e il fuori. Lo stile di vita contemporaneo, caratterizzato da stress e sedentarietà, porta ad apprezzare sempre di più lo stare e il fare attività all'aria aperta. Come

affermano alcuni esperti del settore, "Vivere en plein air è, per noi generazione indoor, un grande lusso; ma il design, vigile sul mondo, è maturo per rispondere a gran voce a questa esigenza sempre più manifesta dell'abitare".

IMPRESE AMMESSE

• Esposizione collettiva

(partecipazione con desk informativo)

tutte le imprese interessate del settore casa iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, grazie al soggetto attuatore del CATA FVG, nell'ambito del progetto "L'artigianato del sistema casa", potranno beneficiare di un costo di partecipazione convenzionato. (Il contributo costituirà un aiuto "de minimis", nella forma di un servizio reale. In tal caso per partecipare è necessario compilare, firmare e consegnare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i contributi "De Minimis"), - tutte le imprese del settore casa non artigiane associate a Confartigianato. **(vai al form online disponibile qui sotto)**

• Stand individuale

tutte le imprese interessate del settore casa associate a Confartigianato potranno partecipare con stand individuale a condizioni vantaggiose. **(scarica il modulo di adesione nella sezione qui accanto)**

PERIODO E TEMPISTICHE

La Mostra Si svolgerà negli spazi di Udine e Gorizia Fiere da sabato 2 a domenica 10 ottobre.

Entro il 21 maggio 2021: raccolta manifestazioni di interesse per la collettiva compilando il **FORM ONLINE disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com**

CONVENZIONI



OPPORTUNITÀ E VANTAGGI RISERVATE AI SOCI DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO

assicurazioni
energia
autoveicoli
credito
mascherine
internet ed elettronica

PER INFORMAZIONI

CONTATTA
GLI UFFICI DI
CONFARTIGIANATO



Rincaro materie prime in edilizia intervento di Confartigiano FVG

Il rincaro dei prezzi delle materie prime è senz'altro un aspetto delicato che va a gravare sull'intera economia regionale, nazionale, europea e mondiale.

Questa problematica sta diventando ogni giorno più insostenibile anche per le imprese dell'edilizia, in particolare per le quelle di piccole e medie dimensioni.

A livello Nazionale il comparto delle materie prime ha chiuso il 2020 registrando importanti aumenti di prezzo. Dal minimo toccato lo scorso 23 marzo 2020, nel pieno della crisi pandemica, l'indice LME (che raggruppa gli andamenti dei metalli non ferrosi) ha chiuso lo scorso anno con un rincaro del 52% trainato in particolare dal rame (+47%) nichel (+51%) e zinco (+51%) e alluminio (+26%). La fase rialzista è proseguita nei primi tre mesi dell'anno con un ulteriore aumento generalizzato di oltre il 13%.

Particolarmente grave la situazione nel settore degli acciai sia sul fronte delle materie prime sia su quello del semilavorato. Sul primo fronte, il minerale di ferro ha chiuso il 2020 con un rialzo di oltre il 70% rispetto ai minimi di marzo per effetto della domanda infrastrutturale cinese. In accelerazione anche il prezzo del rottame ferroso balzato del 68%. L'aumento dei prezzi delle materie prime siderurgiche ha così aperto la strada a importanti aumenti di prezzo da parte dei produttori di laminati tanto che il prezzo del coils a caldo in Italia è passato dai €370/t di giugno agli attuali €700/t. Stesso discorso nel settore dell'inossidabile con la comune lega "304" passata da €1900/t del secondo trimestre agli attuali €2800/t. (+50%).

Gli aumenti hanno riguardato anche il comparto delle plastiche. Complice anche il forte rialzo del prezzo del Brent dai minimi raggiunto lo scorso aprile (+148%), polimeri di riferimento per l'industria manifatturiera quali l'etilene, il polipropilene e lo PVC hanno riportato rispettivamente incrementi di prezzi del 58%, 34% e 42%.

I rialzi non hanno risparmiato neppure il settore del legno. La tipologia utilizzata per la produzione di pallet, se a fine 2020 viaggiava su una quotazione superiore di oltre il 20% su base annua, alla fine di questo mese, quando ci sarà il prossimo rilevamento, registrerà un rincaro complessivo del 30%.

Questi pesanti rincari rischiano di tarpare le ali al settore dell'edilizia, oggi che si cominciavano ad intravedere i primi segnali di ripresa, soprattutto grazie ai superbonus fiscali.

I prezzi regionali sono diventati oggi ancora più importanti alla luce della verifica di congruità dei costi per l'accesso al superbonus 110%.

Tra gli adempimenti previsti dal Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per accedere al **superbonus 110%** c'è l'**asseverazione tecnica** degli interventi e la **verifica di congruità dei costi**.

Anche il settore degli appalti pubblici sta affrontando questa problematica, visto che nei progetti e computi metrici, redatti dai professionisti, i prezzi devono essere compatibili con il prezzo regionale, come previsto dal Codice degli appalti.



Questa situazione di inadeguatezza dei prezzi ha delle ripercussioni sulle imprese pesantissime, in quanto esse si trovano a dover onorare contratti firmati da tempo con prezzi ormai superati.

Come CONFARTIGIANATO FVG, e per essere più incisivi, insieme alle altre Associazioni Regionali rappresentative del comparto delle costruzioni quali: CONFAPI FVG e ANCE FVG abbiamo chiesto, con una lettera indirizzata all'Assessore Regionale del Friuli Venezia Giulia Graziano Pizzimenti con competenze in materia di Infrastrutture e Territorio, di provvedere con urgenza alla revisione del prezzo regionale 2020, che attualmente risulta pesantemente inadeguato.

Nel frattempo, visto i tempi tecnici che comporta fare l'aggiornamento, abbiamo suggerito, l'eventuale introduzione di un'appendice che integri il prezzo attualmente in vigore con la percentuale di incremento dei prezzi aumentati, sull'esempio di quanto fatto con l'introduzione dei costi COVID nel 2020.

In riferimento invece ai lavori pubblici in corso, vista la competenza Nazionale, abbiamo invece, chiesto al Governo e in particolare al Ministro Giorgetti tramite la nostra Associazione artigiana ANAEPa di emanare un provvedimento urgente al fine di consentire alle stazioni appaltanti la revisione dei prezzi.

Abbiamo suggerito, inoltre, che anche la Regione, con una circolare indirizzata a tutte le Stazioni Appaltanti, sensibilizzi sulla questione i RUP, i Direttori dei Lavori e i progettisti delle opere pubbliche Regionali anche evidenziano la possibilità concessa dal Codice dei Contratti (articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) che recita: "I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi".